

FAQ PER I DOCENTI IN REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO

Quali sono le attività liberamente esercitabili ovvero che non necessitano di autorizzazione?

Le attività che possono essere svolte liberamente, anche con retribuzione, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali, sono le attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. Lo svolgimento di tali attività non deve, però, compromettere l'assolvimento dei doveri istituzionali del docente.

Sono disciplinate dall'art 20 del *Regolamento per la disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei professori e dei ricercatori* reperibile sul sito web di Ateneo al link <https://www.units.it/personale/docente/attivita-extra-lavorative>.

Le attività liberamente esercitabili devono essere comunicate al Rettore?

No, dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo del Regolamento in materia, 7 agosto 2020, è cessato l'obbligo di comunicazione preventiva al Rettore delle suddette attività.

Gli incarichi gratuiti devono essere autorizzati?

La gratuità dell'incarico non rileva ai fini della valutazione della necessità di preventiva autorizzazione, ai sensi della legge n. 240/2010, art. 6, c. 10, bensì si guarda alla tipologia dell'incarico.

Quando deve essere presentata la domanda di autorizzazione? Cosa deve essere allegato all'istanza?

La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Rettore per il tramite dell'Ufficio Carriere del Personale docente - email docruolo@amm.units.it - con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data prevista per il conferimento dell'incarico.

La richiesta, che deve essere presentata utilizzando la prescritta modulistica disponibile all'indirizzo: <https://www.units.it/personale/docente/attivita-extra-lavorative>, deve pervenire alla email docruolo@amm.units.it, completa di tutti i dati richiesti e già firmata dal Direttore del Dipartimento di appartenenza. All'istanza deve essere sempre allegata idonea documentazione a supporto, ad es.: copia dell'atto o del documento con il quale è stato proposto il conferimento dell'incarico, bozza del contratto, ecc.

E' possibile autorizzare un incarico ora per allora?

No, l'autorizzazione deve essere sempre preventiva.

Cosa accade se un incarico viene svolto senza la previa autorizzazione?

Ai sensi dell'art. 53, c. 7 e 7 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, l'Amministrazione è tenuta a chiedere il versamento del compenso dovuto per le prestazioni svolte senza la preventiva autorizzazione che deve essere corrisposto, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Ateneo per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. L'omissione del versamento del compenso da parte del docente, indebito percettore, costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

Sussiste un divieto assoluto di tenuta di partita IVA?

No, costante giurisprudenza ha ribadito che la professionalità dell'attività non sia desumibile dalla mera tenuta di una partita IVA, ma dal suo consapevole e abituale utilizzo per lo svolgimento dell'attività libero professionale, cioè non meramente occasionale.

Qual è la differenza tra *funzioni didattiche* e lo svolgimento di *lezioni e seminari di carattere occasionale*?

Si intende per *funzioni didattiche* lo svolgimento di insegnamenti o moduli di insegnamento, anche non retribuiti, nell'ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello, di corsi professionalizzanti e di formazione continua, istituiti presso università o enti pubblici o privati, anche stranieri.

Si possono, invece, definire *lezioni e seminari di carattere occasionale* le attività di formazione di natura occasionale che, tra l'altro, non implicano responsabilità in materia di progettazione e organizzazione didattica e/o di verifiche del profitto.

Al ricercatore di ruolo può essere concessa l'autorizzazione allo svolgimento di funzioni didattiche?

L'autorizzazione può essere concessa solo se è stata affidata al ricercatore di ruolo, nell'anno accademico in corso al momento della presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell'art. 6, comma 4, legge n. 240 del 2010, ovvero risulti che la mancata attribuzione non è ascrivibile alla volontà dell'interessato.

Cosa si intende per *funzioni di ricerca*?

Si intendono gli incarichi, anche con retribuzione, comportanti responsabilità di gestione di fondi e/o di persone, assunti nell'ambito di progetti e/o programmi di ricerca facenti capo a enti pubblici o privati, diversi dall'Ateneo.

Cosa si intende per *consulenza scientifica*?

E' un'attività che si estrinseca in una prestazione d'opera intellettuale, di natura scientifica, strettamente personale e non riconducibile all'esercizio di attività libero-professionale, svolta in autonomia dal committente e in qualità di esperto nel rispettivo campo disciplinare, su una questione o un problema determinato, che si conclude con il rilascio di un parere, di una relazione o di uno studio e non va intesa come qualcosa di diverso dalla collaborazione scientifica di cui mantiene la stessa natura e caratteristica e che non può, in ogni caso, coincidere con l'attività professionale.

Come distinguere tra la *consulenza scientifica* consentita e l'attività libero-professionale vietata?

Il distinguo logico-concettuale tra attività consulenziali consentite e attività libero-professionali vietate va individuato facendo riferimento ad un criterio fattuale basico, ovvero la frequenza temporale dell'attività consulenziale svolta con continuità, assiduità e sistematicità nell'anno solare e/o in più anni, tale da diventare abituale e dunque "professionale", e a due indici sintomatici, di per sé non probanti in modo assoluto, ovvero l'entità degli introiti extra (superiori alla retribuzione annua da professore) e l'apertura di partita IVA. Qualora concorrano il criterio base e uno dei due indici sintomatici, l'attività, pur formalmente qualificata come consulenziale, configura un'attività libero-professionale vietata e non autorizzabile.

Cosa si intende per attività di *collaborazione scientifica*?

Si intende l'attività di cooperazione e/o collaborazione, svolta nell'interesse di prevalente di persone fisiche e giuridiche diverse dall'Ateneo, caratterizzata da elevata qualificazione scientifica, prestata in qualità di esperto della materia, ad esempio: la partecipazione a progetti di ricerca o a programmi speciali di carattere internazionale, la collaborazione in consigli scientifici degli enti di ricerca o in *advisory board*, inclusi quelli delle Riviste, purché questi non siano Organi dell'ente e l'incarico non sia di natura gestionale o istituzionale, nel qual caso va richiesta la previa autorizzazione rettorale.

Cosa si intende per attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale?

Si ritiene possa ricomprendere le attività di partecipazione a conferenze, convegni e seminari, anche in qualità di relatore.

Cosa si intende per attività pubblicistiche ed editoriali?

Si ritiene possano concretizzarsi in collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie, simili ed altre attività pubblicistiche ed editoriali.

È possibile svolgere incarichi presso le società sportivo-dilettantistiche/associazioni di volontariato?

Ai sensi della Circolare della Funzione Pubblica 19 febbraio 1997, n. 3: <<*Sono escluse dalle sanzioni, e quindi anche dalla necessità della preventiva autorizzazione, le attività rese a titolo gratuito esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. (...)>>.*

Diversamente se l'incarico riguarda lo svolgimento di compiti istituzionali o gestionali presso tali soggetti, servirà presentare la richiesta di preventiva autorizzazione rettorale.

L'incarico di Consigliere/Presidente del Consiglio di un Ordine professionale deve essere autorizzato?

Sì, perché rientra tra i compiti istituzionali presso soggetti terzi, per lo svolgimento dei quali è prevista la previa autorizzazione rettorale, ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a) del Regolamento di Ateneo in materia.

L'incarico di consulente tecnico di parte (CTP) può essere liberamente svolto?

No, ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. i) del Regolamento di Ateneo in materia è necessario chiedere la preventiva autorizzazione rettorale.

L'incarico di consulente tecnico d'ufficio (CTU) può essere liberamente svolto?

È sempre ammessa l'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio (CTU), di verificatore, di commissario *ad acta* e di altri uffici/incarichi, oggetto di designazione da parte dell'autorità giudiziaria, purché non comprometta l'assolvimento dei doveri istituzionali del docente.